

5.10. Ad essere curato avendo per scopo il suo massimo bene in conformità con i principi deontologici della pratica medica e sulla base delle tecnologie disponibili.

6. Diritto alla migliore modalità organizzativa del sistema di offerta

- 6.1. Il malato ha diritto alla tempestività e continuità della cura, che verranno garantiti attraverso l'applicazione di idonei protocolli assistenziali.
- 6.2. l'organizzazione dei servizi sanitari deve essere assicurata, sulla base della definizione e del rispetto di precisi standard. Il diritto a servizi sanitari di qualità richiede che le strutture sanitarie e i professionisti praticino livelli soddisfacenti di prestazioni tecniche, di comfort e di relazioni umane.

7. Diritto all'accompagnamento

- 7.1. Gli aspetti psicosociali sono egualmente importanti per il malato.
- 7.2. Il malato ha il diritto di chiedere l'appoggio dei familiari e di restare in contatto con i prossimi.
- 7.3. Il malato ha diritto a non morire nell'isolamento e in solitudine, se ospedalizzato ha diritto all'affettività del morire garantendogli la vicinanza dei familiari.
- 7.4. Il malato, i suoi familiari e amici hanno bisogno di counselling, sostegno e assistenza specifica durante e dopo il trattamento.



AZIENDA ULSS 4 "ALTO VICENTINO"

Diritti dei malati a fine vita e con dolore

L'aspetto più conosciuto della sofferenza nella società moderna è quello medico che alla luce della scienza dà una più precisa ed esauriente descrizione del dolore e ne determina i diversi metodi del reagire (cioè della terapia). Tuttavia questo è solo un settore, il campo della sofferenza umana è molto più ampio.

In questo senso l'azienda Ulss4 intende attuare la completa presa in carico dei problemi del paziente e della sua famiglia sviluppando un programma di gestione complessiva del malato oncologico attraverso il quale garantire il miglior percorso di diagnosi e cura, sviluppare un modello organizzativo completo, capace di dare risposte in termini di prestazioni sanitarie efficaci per gli utenti e sempre più attento agli aspetti relazionali ed alla comunicazione fra operatori e fra questi e gli utenti. Allo scopo di realizzare tali condizioni, promuove una forte integrazione tra i servizi pubblici, le agenzie private e le organizzazioni del volontariato

1. Diritto all'informazione

- 1.1. Il malato ha diritto ad essere compiutamente informato sulle proprie condizioni di salute; sulle procedure mediche consigliate, con riferimento anche ai potenziali rischi e benefici di ognuna; sulle eventuali alternative alle prescrizioni proposte, inclusi gli effetti dell'assenza di trattamento, nonché su diagnosi, prognosi e decorso del trattamento. Tali informazioni devono rendere possibile il consenso informato come presupposto di ogni atto medico o di partecipazione a ricerca scientifica.
- 1.2. Le informazioni devono essere fornite al malato in maniera appropriata, in modo comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informativi, e gli operatori sanitari devono assicurare che il dialogo si svolga in buona fede.
- 1.3. Il malato ha diritto a non essere informato su sua esplicita richiesta.
- 1.4. Il malato ha diritto a indicare la persona che, eventualmente, deve essere informata per suo conto.
- 1.5. Il malato ha diritto a conoscere l'identità e la qualifica degli operatori sanitari, soprattutto al momento dell'ospedalizzazione. In tal caso, il malato ha diritto a essere informato sulle norme che regolano l'ammissione e la permanenza nel centro di cura.

2. Diritto all'autodeterminazione

- 2.1. Il malato, in ogni momento, ha diritto all'autodeterminazione sugli atti medici e sulla partecipazione a studi scientifici.
- 2.2. Se il malato è legalmente incapace, è necessario il consenso di un rappresentante legale, assicurando che il malato stesso debba sempre ugualmente partecipare al processo decisionale nella misura più ampia possibile consentita dalle sue condizioni.

3. Diritto alla riservatezza e alla privacy

- 3.1. Tutte le informazioni in merito allo stato di salute e alle condizioni mediche di un malato, alla diagnosi, prognosi e trattamento e tutte le altre informazioni di tipo personale sono riservate e devono essere trattate come tali.

4. Diritto al riconoscimento delle dimensioni spirituali

- 4.1. Tutti i pazienti hanno diritto alla qualità della vita, all'integrità fisica e mentale, alla dignità, al rispetto della privacy, al rispetto dei propri valori e idee morali, culturali, filosofiche, ideologiche e religiose, e a non essere discriminati

5. Diritto all'accessibilità e competenze delle cure palliative

- 5.1. Il malato ha diritto:
- 5.2. all'eguaglianza di accesso al trattamento.
- 5.3. A ricevere cure qualitativamente adeguate, caratterizzate da elevati standard tecnici compatibili con le risorse e le competenze cliniche disponibili, nonché da un rapporto umano con gli operatori sanitari.
- 5.4. A ricevere sempre l'assistenza sanitaria necessaria per la cura, riabilitazione e prevenzione dal rischio di recidive.
- 5.5. A scegliere liberamente i medici e i centri di cura cui rivolgersi e di cambiarli se è insoddisfatto.
- 5.6. A chiedere, in qualunque momento, la consulenza di altri medici.
- 5.7. Alla continuità di cura all'interno di un ospedale, tra più ospedali e anche tra ospedale e assistenza domiciliare.
- 5.8. A ricevere un trattamento che assicuri la terapia del dolore secondo l'attuale stato delle conoscenze e un'assistenza terminale compassionevole, nonché a morire con dignità.
- 5.9. Di evitare quanta più sofferenza possibile in ogni fase della sua malattia.